

Foglio Informativo

**CORPORATE BANKING INTERBANCARIO (C.B.I.)  
SERVIZIO DI BANCA PASSIVA**

**Informazioni sulla banca**

Denominazione e forma giuridica: **BANCA DEL SUD S.p.A.**  
Sede legale e amministrativa: **VIA CALABRITTO, 20 80121 NAPOLI**  
Recapiti ( telefono e fax) **0817976411, 0817976402**  
Sito internet: [www.bancadelsud.com](http://www.bancadelsud.com)  
Indirizzo telematico: **info@bancadelsud.com**  
Codice ABI: **03353**  
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: **5663**  
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: **05479261215 C.C.I.A.A. di Napoli**  
Numero di Repertorio Economico Amministrativo: **769906**  
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi**  
Capitale sociale: **€ 18.122.000**

**Che cos'è l'Home Banking**

**Struttura e funzione economica**

Si tratta di un servizio che permette di automatizzare il colloquio Cliente – Banca per la gestione delle disposizioni di incasso e pagamento nonché dell'inoltro delle informazioni nel rispetto delle norme e nei tempi concordati per il servizio dal CBI – Corporate Banking Interbancario.

Il cliente è in grado, ad esempio, di:

- Inviare presentazioni di portafoglio elettronico (Ri.ba., R.I.D., M.Av.) e ricevere i flussi informativi di ritorno;
- Inviare disposizioni di pagamento (bonifici a fornitori, pagamento stipendi, ecc.);
- Ottenere le informazioni relative all'informativa di conto giornaliera e all'estratto conto periodico.

**Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- La possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- La possibilità di temporanea indisponibilità del servizio a fronte di attività di manutenzione e aggiornamento;
- Gli eventuali problemi sull'utilizzo del servizio conseguenti a:
  1. disservizi nel funzionamento delle reti telematiche utilizzate dal cliente o ad incompatibilità del software;
  2. disservizi che dovessero verificarsi nella fase di trasporto dei flussi inviati dalla medesima Banca al Cliente.

**Principali condizioni economiche**

<i>HOME BANKING</i>	
<i>Canone mensile per Banca Passiva</i>	<i>Gratuito, compreso nel canone di tenuta c/c</i>

## Foglio Informativo

**CORPORATE BANKING INTERBANCARIO (C.B.I.)  
SERVIZIO DI BANCA PASSIVA****Recesso e reclami****Recesso del contratto**

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.

**Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Calabritto, 20 -80121- Napoli o in alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica: [ufficioreclami@bancadelsud.com](mailto:ufficioreclami@bancadelsud.com)), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice ordinario può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

1 giorno lavorativo

**Legenda delle principali nozioni dell'operazione**

<b>Corporate Banking Interbancario</b>	<i>Il Corporate Banking Interbancario, noto come CBI, è un servizio bancario telematico che consente ad un'azienda di qualsiasi dimensione di lavorare direttamente, tramite il proprio computer, con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti.</i>
<b>Banca Proponente</b>	<i>E' la banca che offre il servizio CBI e con la quale l'impresa stipula il contratto. La banca proponente:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>si pone come interfaccia verso il sistema interbancario;</i></li><li>• <i>si fa carico dello scambio delle disposizioni e delle informazioni con le altre banche;</i></li><li>• <i>garantisce la riservatezza delle informazioni, grazie all'impiego di appositi sistemi di cifratura;</i></li><li>• <i>effettua il controllo dei dati;</i></li><li>• <i>cura l'installazione del software CBI sul computer dell'impresa;</i></li><li>• <i>dal punto di vista operativo: acquisisce le informazioni inviate dall'impresa e le inoltra alle banche passive.</i></li></ul>
<b>Banca Passiva</b>	<i>E' la banca alla quale sono riservate le seguenti attività:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>riceve le disposizioni;</i></li><li>• <i>tratta le informazioni ricevute nel rispetto delle norme concordate per i servizi di incasso e pagamento;</i></li><li>• <i>garantisce la riservatezza delle informazioni, grazie all'impiego di appositi sistemi di cifratura;</i></li><li>• <i>invia i dati di ritorno previsti;</i></li><li>• <i>invia le informazioni con le modalità e nei tempi concordati.</i></li></ul>

**CORPORATE BANKING INTERBANCARIO (C.B.I.)  
SERVIZIO DI BANCA PASSIVA**

**Principali clausole contrattuali**

**Art. 1 – Registrazione dei flussi**

– In caso di controversia, le parti contraenti convengono che la registrazione dei messaggi conservati in conformità alle disposizioni contrattuali farà piena prova fino a querela di falso ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella della scrittura privata riconosciuta.

Nel caso in cui il Cliente rinunci alla conservazione della registrazione dei dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, il Cliente stesso riconosce la predetta efficacia probatoria alle registrazioni effettuate dalla Banca.

**Art. 2 – Esonero di responsabilità e clausola di manleva**

– La Banca resta estranea ad ogni responsabilità derivante sia dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute, sia da disservizi che dovessero verificarsi nella fase di trasporto dei flussi inviati dalla medesima Banca al Cliente. Il Cliente dichiara di tenere indenne la Banca Passiva da ogni conseguenza dannosa che potesse derivare anche da terzi.

**Art. 3 – Facoltà della Banca di variare le condizioni economiche e contrattuali**

A norma dell'art.118 TUB, così come risultante dalla Legge n.248/2006, La banca si riserva la facoltà di variare le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente al ricorrere di giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente mediante lettera semplice, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Le modifiche saranno rese note al cliente mediante apposita, comunicazione scritta contenente la "Proposta di modifica unilaterale del contratto". Entro 60 giorni dalla suddetta comunicazione il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in caso di variazioni economiche sfavorevoli, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Art. 4 - Durata del contratto e recesso**

1. Salvo ove espressamente previsto, i rapporti disciplinati nelle presenti Clausole Contrattuali sono a tempo indeterminato e il Cliente può recedere in qualsiasi momento da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti.

2. Il recesso non comporta alcuna penalità a carico del Cliente, il quale è comunque tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento.

3. La Banca avrà facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta, al ricorrere di una giusta causa

**Art.5 - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie.**

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Correntista può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca medesima, e, qualora non sia stata fornita risposta nel termine di 60 giorni, ovvero la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Correntista, o non sia stata data attuazione all'accoglimento del

reclamo, può fare ricorso all'Ombudsman Bancario, sempre che l'oggetto della controversia non sia superiore a 50.000 Euro e la stessa non sia già stata portata all'esame dell'Autorità giudiziaria o di un Collegio Arbitrale.

**Art.6 – Foro Competente**

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati dal contratto e da ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Napoli, mentre quello competente per le azioni intraprese dalla Banca è anche quello in cui si trova la dipendenza della Banca presso cui è incardinato il rapporto.

Qualora il cliente rivesta la qualifica di "consumatore" il foro competente sarà quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.